



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE, CON
ALLEGATO, FATTO A TOKYO IL 28 GIUGNO 2023

Art. 6 (Accordo)

Riprese

1. Le riprese nei teatri di posa devono essere effettuate in teatri di posa ubicati nella Repubblica Italiana o in Giappone o, nel caso di coproduzioni cinematografiche multilaterali, in uno dei Paesi terzi ai sensi dell'Articolo 9. L'eccezione a tale disposizione puo' essere concessa solo dopo mutuo consenso scritto delle autorità competenti. 2. Le riprese in un luogo esterno o interno, oltre ai teatri di posa, in Paesi o regioni diversi da quelli dei Paesi dei coproduttori partecipanti alla realizzazione della coproduzione cinematografica, possono essere consentite solo previo mutuo consenso scritto delle autorità competenti, se tale luogo e' necessario per dare coerenza alla coproduzione cinematografica con la sceneggiatura o il soggetto.

Versione in vigore dal 27 maggio 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023
Estremi	Legge 14 maggio 2024, n. 66
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-66-2024/accordo-art-6>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it